

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento - COM (2011) 452 def.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario - COM (2011) 453 def.

1) Oggetto delle proposte

I documenti [COM\(2011\) 452 def.](#) ("Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento") e [COM \(2011\) 453 def.](#) ("Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario") costituiscono un pacchetto unico, da leggersi in combinato disposto. Insieme formeranno infatti "*il quadro giuridico di disciplina dell'accesso dell'attività, il quadro di vigilanza e le norme prudenziali degli enti creditizi e delle imprese di investimento*" (punto n. 4 delle premesse, COM(2011) 452 def.).

Il pacchetto, noto anche con l'acronimo inglese CRD IV ("Capital Requirements Directive"), si propone di rafforzare l'efficacia della regolamentazione sui requisiti in materia di fondi propri degli enti finanziari dell'UE, migliorare la stabilità e contenere la prociclicità del sistema finanziario, allo stesso tempo preservando la competitività del settore bancario.

I testi in esame intendono recepire nella legislazione dell'Unione gli accordi ("Basilea III") elaborati in materia di vigilanza prudenziale dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria¹ a seguito della crisi finanziaria del 2008.

2) La proposta di regolamento

L'atto [COM\(2011\) 452 def.](#) contiene la normativa prudenziale direttamente applicabile alle banche ed alle imprese di investimento: stabilisce criteri per la valutazione dei rischi connessi a talune attività bancarie e dei fondi necessari per far fronte a tali rischi. Il loro inserimento in un regolamento renderebbe i requisiti prudenziali direttamente applicabili in tutta l'Unione, con benefici in termini di certezza del diritto, di coerenza del mercato unico e di gestione dei servizi transfrontalieri.

In estrema sintesi, il testo contiene norme in materia di:

¹ Il Comitato, composto dai governatori delle Banche centrali dei dieci paesi più industrializzati, è un *forum* di cooperazione stabile in materia di vigilanza bancaria. Non possiede alcuna autorità formale sovranazionale e gli atti da esso adottati non hanno *per se* natura vincolante. Gli *standard*, le linee guida e le raccomandazioni da esso formulati, però, sono sottoposti alle autorità nazionali perché esse possano prendere le misure necessarie alla loro applicazione. Per maggiori dettagli si veda il sito Internet della Bank for international settlements (<http://www.bis.org>).

- 1) capitale: la parte II disciplina gli elementi dei "fondi propri" distinguendo tra "Capitale di classe I" (titolo II, capo 1) e "capitale di classe 2" (titolo II, capo 4), la cui somma costituisce appunto i "fondi propri" (art. 69).

La normativa proposta è finalizzata a:

- aumentare sia l'ammontare di fondi propri che le banche devono detenere sia la loro qualità;
- armonizzare le detrazioni dai fondi propri al fine di determinare l'entità del patrimonio da riconoscere ai fini regolamentari.

Si segnala, in particolare, l'art. 73, ai sensi del quale per la riduzione dei fondi propri è richiesto il consenso delle autorità di vigilanza;

- 2) liquidità: è proposta l'introduzione di un requisito armonizzato di copertura della liquidità ("liquidity coverage ratio", LCR), che determina l'ammontare delle attività liquide detenute in ogni momento dagli enti *"al fine di assicurare che (..) mantengano livelli adeguati di riserve di liquidità per far fronte a eventuali squilibri tra gli afflussi e i deflussi in condizioni di stress nel corso di un breve periodo di tempo"* (art. 401). La sua esatta composizione e calibrazione sarà determinata entro il 2015, dopo un periodo di osservazione e sulla base degli sviluppi della situazione internazionale;
- 3) coefficiente di leva finanziaria: nuovo strumento di regolamentazione dell'UE, calcolato (ai sensi dell'art. 416, par. 2) come *"la misura del capitale dell'ente divisa per la misura dell'esposizione complessiva dell'ente ed è espresso in percentuale. Gli enti calcolano il coefficiente di leva finanziaria come la semplice media aritmetica dei coefficienti di leva finanziaria mensili su un trimestre"*. Se ne propone l'utilizzo come criterio eventuale, applicabile a singole banche a discrezione delle autorità di vigilanza, in vista della sua trasformazione in misura vincolante nel 2018, previ adeguati riesame e ricalibrazione;
- 4) rischio di credito delle controparti (CCR), con l'obbligo per gli enti di determinare il valore dell'esposizione degli strumenti derivati elencati all'allegato II e prevedere fondi propri supplementari a fronte del deterioramento del merito di credito della controparte. Le modifiche introdotte, coerentemente con l'approccio della Commissione nei confronti dei derivati OTC, vogliono incentivare l'utilizzo delle controparti centrali a garanzia di tali contratti.

3) La proposta di direttiva

L'atto [COM \(2011\) 453 def.](#) contiene, invece, disposizioni relative all'autorizzazione all'attività degli enti creditizi, all'esercizio della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei servizi.

Gli elementi principali di novità introdotti sono i seguenti:

- 1) sanzioni (non penali), garantendo un maggior rispetto delle norme dell'Unione in materia bancaria ed aumentando l'efficacia ed il carattere dissuasivo dei regimi sanzionatori nazionali. In particolare, le norme proposte mirano a che:
 - le sanzioni e misure amministrative siano applicate, a seconda dei casi, alle persone fisiche o giuridiche responsabili;
 - un insieme minimo di sanzioni e misure amministrative sia a disposizione delle autorità competenti in caso di violazione di disposizioni chiave;
 - il livello massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie superi i vantaggi derivanti dalla violazione, se determinabili, e che comunque non sia inferiore al livello previsto dalla direttiva;
 - le sanzioni e le misure applicate siano rese pubbliche;
 - sia creato un meccanismo adeguato che incoraggi la segnalazione di violazioni all'interno di enti creditizi ed imprese di investimento;
- 2) governo societario: vengono disciplinate le qualità, personali e professionali, dei componenti degli organi di gestione, in modo tale da assicurare il potenziamento dell'efficacia della *governance* dei rischi negli enti creditizi e nelle imprese di investimento europei;

- 3) rating esterno. Si vuole imporre agli enti creditizi ed alle imprese di investimento che hanno esposizioni rilevanti al rischio di credito, o nei confronti di un gran numero di controparti, di sviluppare ed utilizzare modelli interni, al fine di evitare che si faccia eccessivo affidamento ai rating esterni;
- 4) l'introduzione di due riserve di capitale, come previsto dall'accordo "Basilea III":
 - di conservazione, costituita da capitale di qualità elevatissima, pari al 2,5 per cento delle attività ponderate per il rischio, applicabile in ogni momento;
 - anticiclica, tale cioè da contrastare le fluttuazioni del mercato e non accentuarle, fissata dalle autorità nazionali per i prestiti accordati alle persone fisiche e giuridiche nell'ambito dello Stato membro.

4) Base giuridica

In considerazione dei diversi aspetti da essi disciplinati, la Commissione europea propone basi giuridiche diverse per i due atti:

- 1) per il regolamento ([COM\(2011\) 452 def.](#)) l'art. 114, par. 1, del TFUE. Questo prevede che: *"il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno"*;
- 2) per la direttiva ([COM\(2011\) 453 def.](#)) l'art. 53, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale norma recita: *"Al fine di agevolare l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive intese al (...) coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste"*.

5) Principi di sussidiarietà e proporzionalità

La Commissione europea argomenta il rispetto del *principio di sussidiarietà*:

- 1) in termini di necessità dell'intervento dell'Unione in virtù della natura transazionale dei mercati, a fronte della quale interventi nazionali isolati per definire i requisiti prudenziali comporterebbero una maggiore complessità della regolamentazione, costi ingiustificati per il rispetto della normativa in caso di attività transfrontaliere, la mancata integrazione del mercato dell'Unione e possibilità concrete di arbitraggio regolamentare;
- 2) con riferimento al valore aggiunto per l'Unione in quanto una normativa certa ed omogenea assicurerebbe auspicabilmente un elevato livello di stabilità finanziaria su tutto il territorio.

Per quanto concerne il principio di *proporzionalità*, le proposte sono dichiarate congrue agli obiettivi che si intende perseguire.

Si rileva come i due documenti, nonostante fossero stati pubblicati nella stessa data (20 luglio 2011), siano stati trasmessi in momenti diversi ai Parlamenti nazionali. Diversa è quindi la scadenza del termine per l'espressione del parere motivato sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità (11 gennaio 2012 per la proposta di regolamento e 24 ottobre 2011 per la proposta di direttiva)

6) Atti delegati

Entrambi i testi in titolo abbondano di complesse deleghe alla Commissione europea per l'adozione di atti delegati ex artt. 290 e 291 del TFUE (cfr. artt. 441-447 della proposta di regolamento ed artt. 135-138 della proposta di direttiva). In entrambi i casi, come da prassi costante, si propongono deleghe a tempo indeterminato con oggetto, tra l'altro, il "chiarimento delle definizioni" contenute nei testi medesimi (cfr. art. 441 del COM(2011) 452 def. ed art. 135 (COM(2011) 453 def.).

La proposta di regolamento prevede altresì che possa farsi ricorso, previa motivazione, alla procedura di urgenza (art. 446). Questa comporta l'immediata entrata in vigore degli atti delegati, che resterebbero in applicazione fintantoché non vengano sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio, entro due mesi - prorogabili - dalla notifica alle medesime istituzioni.

L'art. 136 della proposta di direttiva disciplina gli atti di esecuzione, nell'adozione dei quali la Commissione europea è assistita dal Comitato bancario europeo (si veda anche l'art. 447 della proposta di regolamento).

Numerose (una cinquantina nella sola proposta di regolamento COM(2011) 452 def.) sono anche le deleghe di cui la Commissione è investita solo formalmente, in quanto nella sostanza sarà l'Autorità bancaria europea (ABE) a determinare il contenuto delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione. Nel ricordare che queste ultime sono state definite dai regolamenti istitutivi delle Autorità europee di vigilanza², si rinvia al Dossier sul pacchetto MiFiD (COM(2011) 652 def. e COM(2011) 656 def., Dossier n. 83/DN del Servizio Affari Internazionali del Senato, Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea), per l'illustrazione dei "*seri dubbi* (della Commissione europea) *sul fatto che le restrizioni al (proprio) ruolo in materia di adozione di atti delegati e misure di esecuzione siano in linea con gli articoli 290 e 291 del TFUE*".

7) Valutazione d'impatto

I documenti in esame sono accompagnati dai seguenti documenti, che ne costituiscono la valutazione d'impatto:

- 1) la proposta di regolamento COM(2011) 452 def.: [SEC\(2011\) 949 def.](#), disponibile in lingua inglese, e [SEC\(2011\) 950 def.](#), sintesi in italiano del precedente;
- 2) la proposta di direttiva COM(2011) 453 def.: [SEC\(2011\) 952 def.](#), disponibile in lingua inglese, e [SEC\(2011\) 953 def.](#), sintesi in italiano del precedente.

8) Andamento dei negoziati

Nei mesi intercorsi dalla presentazione delle proposte i negoziati in seno al Consiglio hanno fatto emergere le seguenti criticità, compendiate in una [relazione interinale della Presidenza polacca](#) del 18 novembre 2011:

- 1) discrezionalità nazionale: è controverso il margine di flessibilità prudenziale (applicazione di norme più rigorose e criteri prudenziali aggiuntivi) da riservare agli Stati membri. Non vi è, del pari, unanimità sull'opportunità di attribuire alla Commissione europea il potere di imporre requisiti prudenziali temporanei più rigorosi mediante atti delegati;
- 2) posta la necessità di introdurre un requisito di copertura della liquidità, si registra disaccordo circa l'opportunità che questo venga stabilito dalla Commissione mediante atti delegati (come ipotizzato dall'art. 444 della proposta di regolamento COM(2011) 452 def.) e non, piuttosto, tramite una successiva modifica del regolamento tramite procedura legislativa ordinaria;
- 3) la struttura della vigilanza sulla liquidità, che sarà sottoposta ad un esame ulteriore in virtù delle differenti posizioni degli Stati membri in merito al margine di discrezionalità da riservare alle autorità nazionali competenti;
- 4) il coefficiente di leva finanziaria: si contesta da un lato l'obbligo di comunicarlo prima che sia adottata una decisione che lo trasformi in misura vincolante, in virtù del possibile effetto negativo sui partecipanti al mercato, e dall'altro la stessa necessità di adottare tali azioni legislative ulteriori;
- 5) le perplessità di alcuni Stati membri in ordine alla definizione dei fondi propri.

² Regolamenti (UE) nn. 1093/2010, che istituisce l'Autorità bancaria europea; 1094/2010, che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali; 1095/2010, che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

9) Controllo di sussidiarietà ad opera dei Parlamenti nazionali

Alcuni Parlamenti nazionali hanno approvato pareri motivati sulla violazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. In particolare:

- 1) con riferimento alla proposta di regolamento COM(2011) 452 def.:
 - la [House of Commons](#) britannica l'8 novembre 2011 ha contestato:
 - l'inadeguatezza della base giuridica che, facendo riferimento al mercato interno, disciplina in realtà la vigilanza prudenziale;
 - la violazione formale del principio di sussidiarietà, in quanto non è stata redatta la "*scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità*", obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del Protocollo n. 2 annesso al Trattato di Lisbona;
 - la violazione sostanziale del principio di sussidiarietà nella misura in cui si elimina la possibilità per gli Stati membri di imporre, in caso di necessità, requisiti prudenziali più stringenti di quelli stabiliti nel regolamento. In realtà - si argomenta - continua ad esservi la necessità di un approccio flessibile. Ne è conferma l'art 443, ai sensi del quale la Commissione europea è autorizzata ad adottare atti delegati per imporre temporaneamente requisiti più stringenti in uno o più settori, regioni o Stati membri. Si contesta che la Commissione europea possa assicurare un intervento più tempestivo, o qualitativamente migliore, degli Stati membri;
 - il [Riksdag svedese](#) il 21 dicembre 2011 si è espresso contrariamente all'armonizzazione totale proposta dalla Commissione europea, nella misura in cui questa comporterà la trasformazione degli *standard* minimi posti dall'Accordo di Basilea in norme cogenti dell'Unione. In considerazione del fatto che gli Stati membri dovrebbero essere in grado di intraprendere le misure che ritengono idonee per salvaguardare la stabilità finanziaria al livello nazionale, il Riksdag sollecita che la proposta sia emendata nel senso di permettere agli Stati membri di elevare il livello dei requisiti basilari di capitale qualora lo ritengano necessario per la stabilità finanziaria nazionale;
 - il [Senato francese](#) il [26 dicembre 2011](#) ha, a sua volta, contestato l'ampiezza della delega contenuta nell'art. 443 della proposta di regolamento, che eccede i limiti posti dall'art. 290 del TFUE e non viene giustificato dalla Commissione europea con riferimento al principio di sussidiarietà. Si paventa quindi che l'esercizio futuro della delega potrebbe comportare l'adozione di atti non conformi al principio di sussidiarietà;
- 2) con riferimento alla proposta di direttiva COM(2011) 453 def.:
 - il [Riksdag svedese](#) ha adottato il 20 ottobre 2011 un parere sostanzialmente analogo a quello espresso in relazione al COM(2011) 452 def.;
 - la [Camera dei deputati romena](#), anche sulla base delle obiezioni della propria banca nazionale, sostenute dal Ministro dell'economia, ha espresso il 24 ottobre 2011 serie riserve su alcuni punti, tra i quali:
 - la cessione di competenze della Banca di Romania a favore della relativa istituzione di altri Stati membri nel caso di cambio del regime di vigilanza del rischio di liquidità per le filiali di istituti di credito di altri Stati membri;
 - l'annullamento, in alcuni casi, dei requisiti di liquidità per un istituto di credito - persona giuridica romena che sia filiale di un istituto di un altro Stato membro;
 - dare un valore assoluto al principio dell'armonizzazione totale nei casi in cui è doveroso, per ogni Stato membro, mantenere la stabilità finanziaria;
 - conferire la competenza finale di calibrare il requisito di copertura della liquidità alla Commissione europea tramite un atto delegato piuttosto che facendo ricorso alla procedura di co-decisione.

10) Ulteriori interventi di istituzioni o organismi europei

In tema di requisiti di patrimonializzazione delle banche e del miglioramento delle loro capacità di avere accesso al credito si sono recentemente registrati due ulteriori interventi di istituzioni o organismi europei, ovvero:

- 1) la [raccomandazione dell'EBA \(Autorità bancaria europea\) dell'8 dicembre 2011](#) sui requisiti di ricapitalizzazione delle banche. Tale documento invita le autorità nazionali di vigilanza a richiedere ad alcune banche di rafforzare le loro posizioni di capitale, costituendo una sorta di "cuscinetto", temporaneo ed eccezionale, contro le esposizioni di debito sovrano³. Tale misura *una tantum* è finalizzata a assicurare i mercati sulla capacità degli istituti bancari di resistere ad eventuali imprevisti mantenendo un capitale adeguato.

E' previsto che le autorità nazionali richiedano alle banche di presentare, entro il 20 gennaio, piani dettagliati delle azioni che intendono intraprendere per raggiungere i traguardi stabiliti. Il fabbisogno di capitale sarà soddisfatto con capitale di altissima qualità.

Tale raccomandazione dell'EBA costituisce l'attuazione di quanto convenuto dai Capi di Stato e di Governo dell'area euro il 26 ottobre 2011. Il punto 4) dell'Allegato 2 ("Consenso sul pacchetto per il settore bancario") della Dichiarazione del vertice euro recita infatti: *"il consenso è ampio sul requisito di un coefficiente patrimoniale decisamente più elevato pari al 9 per cento di capitale di elevatissima qualità dopo aver considerato la valutazione di mercato delle esposizioni di debito sovrano, entrambi dal 30 settembre 2011, al fine di creare una riserva temporanea che è giustificata dall'eccezionalità delle circostanze. Questo obiettivo di capitale in termini quantitativi dovrà essere raggiunto entro il 30 giugno 2012, in base a piani concordati con le autorità di vigilanza nazionali e coordinati dall'ABE (...). Le autorità di vigilanza nazionali, sotto l'egida dell'ABE, devono assicurare che i piani delle banche intesi a rafforzarne il capitale non comportino un'eccessiva riduzione della leva finanziaria, mantenendo tra l'altro il flusso di credito per l'economia reale e tenendo conto degli attuali livelli di esposizione del gruppo - filiali comprese in tutti gli Stati membri - nella consapevolezza che occorre evitare un'indebita pressione sull'estensione del credito nei paesi ospitanti o sui mercati del debito sovrano".* Il punto 5) aggiunge che *"le banche dovrebbero in prima istanza usare fonti di capitale privato, anche ricorrendo alla ristrutturazione e alla conversione del debito in strumenti di capitale. Dovrebbero essere soggette a vincoli riguardo alla distribuzione dei dividendi e dei bonus fino al raggiungimento dell'obiettivo. Se necessario i governi nazionali dovrebbero fornire sostegno e, qualora questo non fosse disponibile, la ricapitalizzazione dovrebbe essere finanziata tramite prestito del FESF (Fondo europeo di stabilità finanziaria) per la zona euro"*.

Da un punto di vista procedurale, si segnala che l'art. 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità bancaria europea, specifica come gli orientamenti e le raccomandazioni di questo organo non abbiano natura giuridicamente vincolante. Sono finalizzate a *"istituire prassi di vigilanza conformi"* e sono *"indirizzate alle autorità competenti e agli istituti finanziari"*, i quali *"compiono ogni sforzo per conformar(vi)si"*. L'art. 16, par. 3, stabilisce che *"entro due mesi dall'emanazione di un orientamento o di una raccomandazione, ciascuna autorità nazionale di vigilanza competente conferma se è conforme o intende conformarsi all'orientamento o alla raccomandazione in questione. Nel caso in cui un'autorità competente non sia conforme o non intenda conformarsi, ne informa l'Autorità motivando la decisione"*.

Su questa raccomandazione dell'EBA l'assemblea della Camera dei deputati ha approvato, il 20 dicembre 2011, una risoluzione unitaria (risoluzione in Assemblea n. 6-00097) che impegna il Governo, tra l'altro, a promuovere presso le sedi europee *"il differimento dell'attuazione dell'esercizio dell'Autorità bancaria europea"*, una considerazione più favorevole delle banche domestiche a vocazione *retail* e la *"modifica del criterio della*

³ Tra queste banche ci sono Unicredit, Intesa Sanpaolo, MPS, Banco popolare ed UBI Banca, per un *deficit* aggregato stimato, per l'Italia, in 15.366 milioni di euro.

contabilizzazione al valore di mercato dei titoli di debito sovrano presenti nel portafoglio delle banche";

- 2) [l'asta straordinaria di rifinanziamento illimitato a tre anni](#) ad un tasso fisso agevolato dell'1 per cento indetta dalla Banca centrale europea a favore delle banche commerciali operanti nell'area euro. L'asta si è svolta il 20 dicembre 2011. L'ammontare richiesto, ed assegnato, è stato di 489,191 miliardi di euro. All'operazione - finalizzata ad evitare il rischio di *credit crunch*, ovvero che la carenza di liquidità possa comportare la contrazione del credito a famiglie ed imprese, nonché a contrastare la rigidità del mercato interbancario - hanno partecipato 523 banche dell'Eurozona⁴. Queste hanno potuto, tra l'altro, beneficiare di una revisione temporanea, a loro favorevole, dei criteri sul collaterale (titoli accettati come garanzia per avere accesso al credito). Una seconda asta è già in programma per il prossimo 28 febbraio.

Tali interventi della BCE sono stati definiti dal Consiglio direttivo, che le ha approvate l'8 dicembre 2010, "*misure non convenzionali di politica monetaria*". La loro adozione è stata giustificata dal Consiglio medesimo nella convinzione che "*tali misure siano essenziali per salvaguardare l'efficacia del meccanismo di trasmissione della politica monetaria. In particolare, contribuiranno a rimuovere gli ostacoli all'accesso al finanziamento nell'economia derivanti dalle ripercussioni della crisi del debito sovrano sui mercati di raccolta delle banche e sulla valutazione delle attività. Le misure concorreranno così a preservare l'accesso al credito per famiglie, società non finanziarie e intermediari finanziari a condizioni favorevoli, contribuendo quindi a mantenere la stabilità dei prezzi a medio termine nell'area dell'euro*". Per contro - si precisa - "*le misure non sono finalizzate a influenzare l'andamento della politica monetaria*"⁵.

Dossier n. 84/DN dell'11 gennaio 2012

A cura di Laura Lo Prato

Per informazioni: Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea (roci01a@senato.it)

⁴ Tra queste - riportano fonti di stampa - vi sono anche quattordici istituti italiani: Unicredit, Intesa Sanpaolo, MPS, Banco popolare, Pop. Vicenza, Carige, Pop. Sondrio, Dexia Crediop, Bper, Creval, Credem, Banca etruria, Iccrea ed Iccrea Banca Impresa.

⁵ [BANCA CENTRALE EUROPEA, Bollettino mensile dicembre 2011, pagg. 8-9.](#)